

(N. 1863-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1951

▲ Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonchè del Protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di dare applicazione provvisoria al progetto per la convenzione internazionale doganale sul turismo; a quello relativo ai veicoli stradali commerciali; a quello relativo al trasporto internazionale delle merci su strada, i Paesi partecipanti ai lavori della Commissione Economica per l'Europa (Comitato Trasporti Interni) fra cui l'Italia, hanno firmato il 16 giugno 1949 a Ginevra, un accordo, al quale si rende ora necessario dare approvazione ed esecuzione, mediante il disegno di legge che è presentato alla vostra ratifica.

Fin dal 1937 peraltro i Paesi aderenti all'ex Società delle Nazioni, formularono un progetto di convenzione internazionale doganale, sul turismo, per agevolare i traffici fra i vari Paesi, relativi sia ai mezzi di trasporto su strada sia al trasporto delle merci, oggetto di transito. La convenzione del 3 luglio 1937 che ne seguì, rimase senza ratifica per le vicende belliche successive, ancorchè molti Paesi fecero proprie le norme di detta convenzione, in quanto non contrastanti con le rispettive legislazioni e fra queste, l'Italia. Dopo la seconda guerra mondiale, il problema è stato ripreso, addiventandosi all'accordo che, per l'Italia, oggi siamo chiamati ad approvare.

All'accordo generale ha fatto seguito anche un protocollo addizionale che consente la adesione di altri Stati, oltre quelli firmatari, già invitati alla Conferenza, ove questi desiderassero aderire all'accordo suddetto e si è convenuto che i documenti validi per l'importazione doganale come il « carnet de passage en douâne » (documento doganale per la temporanea importazione e riesportazione dei veicoli commerciali) abbiano ad avere sempre valore, così come essi sono attualmente, fino all'approvazione dei nuovi documenti, ove si rendessero necessarie varianti ai medesimi.

Le agevolazioni che queste intese di carattere internazionale inducono nelle correnti turistiche e commerciali verso il nostro Paese, sono tali che di per sè stesse si raccomandano all'approvazione da parte del Senato, dovendosi tenere in particolare evidenza che il turismo verso il nostro Paese ne risulta particolarmente avvantaggiato e facilitato. Ciò solo costituirebbe titolo di convalida, in quanto è nella convinzione di tutti che l'incremento del turismo significa migliorare, sotto ogni riguardo, le condizioni della Nazione.

PASQUINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonchè il protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.